CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE

(art. 27 della legge n.392 del 27 luglio 1978)

1) Contraenti: Il Sig	nato a	() il _	e resi	idente a
in via	n, C.	F	(Locato	ore);
	CONCEDE IN LO	CAZIONE		
al Sig	nato a	il	e resi	idente a
() in via	n	, C.F	, (Con	duttore)
domiciliato ai fini del present	e contratto nei loca	li oggetto della lo	ocazione, quanto	indicato
al successivo punto n. 2.				
2) Oggetto della locazione:	è l'immobile urband	o a destinazione	negozio o uffici	o sito ir
, via	n	_ al	piano costitu	uito da
	·			
Niente altro è dato in locazio	ne esclusiva al con	duttore e le parti	comuni dell'edific	cio in cui
l'immobile locato si trova, p	otranno essere go	dute sotto l'osse	ervanza del rego	olamento
interno vigente che il condutt	ore dichiara di acce	ttare.		
3) Durata: la durata della	locazione è con	venuta ed acce	ttata in anni se	ei e più
precisamente dal	al	Qua	lora 12 mesi pri	ma della
scadenza del presente con	tratto non verrà da	nta da una delle	parti disdetta r	nediante
raccomandata A.R., esso	s'intende rinnovato	per la stessa	durata ed alle	stesse
condizioni, fermo restando q	uanto previsto dall'a	art. 29 della legg	e n. 392/78. Il co	onduttore
ha/non ha facoltà di receder	re anticipatamente	ai sensi dell'art.	27, settimo comi	ma della
legge 392/1978.				
4) Corrispettivo: Il canone	annuo della locaz	ione è convenu	to ed accettato	in Euro
pari a Lir	e (), con par	ità Lira/Euro di 1	.936,27
da pagarsi in quattro rate trir	nestrali anticipate, a	a mani e domicili	o del locatore, so	cadenti i
giorno di ogni trimestre, p	untualmente e com	unque con tollera	nza massima di	gg. 20 d
ritardo. E' esclusa ogni dif	ferente modalità d	i pagamento (tr	asmissione per	posta c
deposito presso qualunque	terzo) e unica pro	va dello stesso	è riconosciuta e	ssere la

ricevuta rilasciata dal percepente. Il conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Per nessun motivo il canone potrà essere ridotto oppure compensato nemmeno parzialmente.

- 5) Aggiornamento del canone: Ai sensi dell'art. 32 della legge 392/1978 le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, dietro richiesta scritta del locatore, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
- 6) Destinazione dei locali e subaffitto: I locali si concedono in locazione per il solo uso di esercizio di bar birreria con divieto assoluto di sublocazione o cessione, anche se parziale, ed a qualunque titolo, anche se gratuito o per breve tempo, a persone diverse da quella del conduttore. E' fatto assoluto divieto di mutamento di destinazione d'uso. Ai fini di quanto previsto dagli artt. 34, 35, 37 e seguenti della legge 392/1978, il conduttore dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività che comporta/non comporta contatti diretti con il pubblico.
- 7) Diniego delle autorizzazioni: ai fini di quanto previsto dall'art. 27, ottavo comma, della legge 392/78, si dichiara che motivo di recesso del conduttore potrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento della sua attività.
- 8) Situazione urbanistica: il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di abitabilità.
- 9) Stato dell'immobile: il conduttore dichiara che l'immobile con tutti i suoi componenti è in perfetto stato di manutenzione ed agibilità, adatto al proprio uso ed esente da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a restituirlo tale, salvo il normale deperimento connesso con l'uso diligente. Il conduttore non potrà apportare assolutamente modifiche e addizionali, ne opere in genere se non dopo aver ottenuto il consenso scritto preventivo del locatore il quale comunque al termine della locazione e a sua discrezione potrà chiedere ed ottenere il ripristino o ritenere, senza alcun indennizzo, quanto realizzato dal conduttore. Restano a carico del conduttore le riparazioni di manutenzione ordinaria, ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas,

luce, sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore, prelevandone la spesa dal deposito cauzionale. Se il locatore intendesse o dovesse eseguire sull'immobile o sull'edificio riparazioni, modifiche, addizioni o impianti, il conduttore dovrà senza eccezioni consentirglele con rinunzia sin d'ora ad eventuali indennizzi fra i quali quello previsto dall'art. 1584 Cod. Civ.. A discrezionale richiesta del locatore, al termine della locazione, il conduttore dovrà ridipingere pareti e soffitti con materiali di qualità e colori analoghi a quelli ora in atto. Il locatore ha facoltà di ispezionare o far ispezionare l'immobile purché dia un preavviso di ore 24.

- 10) Esonero dalle responsabilità: Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivagli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o innavvedenza del portiere. Il conduttore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente causabili, oltre che all'immobile locato, anche a cose, persone, animali dovuti ad incendi, scoppi, esalazioni di gas, tumulti, atti di vandalismo, sommosse verificabili durante lo svolgimento dell'attività occupante i locali concessi in locazione per un massimale minimo di Eur. _____
- **11**) Regolamento condominiale: il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi familiari e dipendenti il regolamento interno dello stabile che dichiara di conoscere e di accettare e comunque le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.
- **12**) *Interruzione dei servizi*: il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi pubblici per cause indipendenti dalla sua volontà.
- **13**) *Oneri accessori*: le forniture dei servizi pubblici quali ENEL, SIP, gas, acqua, ritiro immondizie ecc. oltre alle spese per il riscaldamento, sono assunte a carico diretto del conduttore.

Le spese condominiali tutte competenti all'immobile locato sono a carico del conduttore che dovrà versarle secondo le modalità e le scadenze stabilite dal locatore o dall'Amministratore Condominiale. Per la ripartizione degli oneri accessori al presente contratto di locazione si fa rinvio alla Tabella ripartizione oneri accessori

C46286 in data 22.11.1994.
14) Deposito cauzionale: il conduttore versa alla firma della presente una cauzione di Euro
, pari a Lire
(), con parità Lira/Euro di 1.936,27, che non potrà mai
essere imputata in conto canoni e che gli verrà restituita solamente dopo l'avvenuta
riconsegna dell'immobile e dopo che siano state pagate tutte le pendenze comunque
connesse con la locazione. A richiesta del locatore tale deposito potrà essere aumentato
proporzionalmente al variare del canone di locazione e dovrà essere ricostituito in caso di
suo utilizzo.
15) Risoluzione del contratto: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile il locatore
ha facoltà, ogni eccezione fin da ora abbandonata e rimossa, di risolvere la locazione
quando: il conduttore o chi per esso non osservi il regolamento interno di condominio e
dopo che l'inosservanza gli sia stata contestata almeno due volte; non paghi il canone
puntualmente e con le modalità previste; rifiuti o renda inattuabile l'ispezione ai locali ed
all'immobile; violi il divieto di cui al punto n. 6 circa il subaffitto e la concessione in
godimento ad altri a qualunque altro titolo, oppure adibisca l'immobile all'esercizio di
attività contrastante con la destinazione dell'immobile per il quale è stato locato; esegua
opere di qualunque genere senza avere ottenuto il permesso scritto del locatore (punto n.
9).
16) Imposte: sono a carico del conduttore l'imposta di bollo sul contratto e le quietanze,
l'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi. La registrazione del contratto
verrà fatta a cura del locatore/conduttore.
17) Deroga delle leggi speciali: le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed
efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni,
in quanto applicabili.
, lì
IL LOCATORE IL CONDUTTORE

proprietario/conduttore predisposta dalla Confedilizia e registrata a Roma, Atti Privati, al n.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 Cod. Civ. le parti dichiarano di aver ben ponderato, discusso ed accettato specificatamente tutte le clausole ed in particolare: gli artt.3 (durata) e 4 (corrispettivo) nella loro totalità, l'art. 5 (aggiornamento del canone), l'art. 6 (destinazione dei locali e subaffitto), l'art. 7 (diniego delle autorizzazioni), l'art. 9 (stato dell'immobile), l'art. 10 (esonero dalle responsabilità), l'art. 11 (regolamento condominiale), l'art. 12 (interruzione dei servizi), l'art. 13 (oneri accessori), l'art. 14 (deposito cauzionale), l'art. 15 (risoluzione del contratto ex art. 1456 del Cod.Civ.), l'art. 16 (imposte). IL LOCATORE